

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – II° parte

di **Federica Furlani**

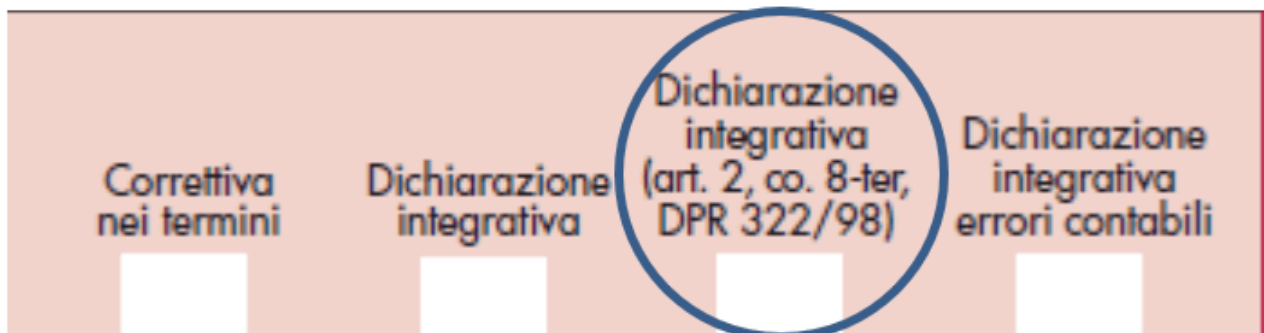
Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Riprendendo l'analisi sulle dichiarazioni correttive ed integrative, sviluppata nella [prima parte del presente contributo](#), la casella “**Dichiarazione integrativa** ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#))” del Frontespizio del modello Redditi, va barrata unicamente in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato, anche in parte.



Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di **presentazione di dichiarazione integrativa** che, oltre alla modifica consentita dal [comma 8-ter](#), contenga anche la **correzione di errori od omissioni** non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “**Dichiarazione integrativa**”.

Una novità dei modelli dichiarativi 2021 è l'introduzione della casella relativa alla **"Dichiarazione integrativa errori contabili ([articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#))"**, che va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**.

Le ragioni dell'introduzione di questa nuova casella risiedono nella **tempistica prevista per l'utilizzazione in compensazione dell'eventuale credito** risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

È il **[comma 8 bis dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998](#)** a disciplinare la **compensazione** dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

Esso può essere utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) **secondo le regole ordinarie**:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo**;
- **in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**.

Nella **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal **minor debito o dal maggiore credito** risultante dalla dichiarazione integrativa.

In particolare, nel **quadro DI** del modello Redditi 2021, che va utilizzato dai contribuenti che hanno presentato **nel corso del 2020 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 relativa al 2017 presentata nel 2020), andrà indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
				,00	,00

Nello specifico, andrà indicato:

- in **colonna 4**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza Ires, nel rigo RN19). Si evidenzia che il **credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo**, ovvero, **per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa** ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- in **colonna 5**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione. In particolare, il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.